

## 7. Cartografia degli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità

Nelle more della costituzione dell'Archivio Stradale Regionale ed ai fini della massima semplificazione delle procedure autorizzative, gli Enti proprietari delle strade redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie (o gli elenchi di strade) che rappresentano le strade di competenza percorribili dai trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, mezzi d'opera, macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali, nel rispetto delle indicazioni in seguito riportate e delle priorità qui indicate:

- strade classificate di interesse regionale di primo e secondo livello, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/2001;
- tratte stradali prossime a importanti poli economici presenti nel territorio;
- strade alternative alle precedenti per il transito di alcune categorie di veicoli/trasporti.

Per rendere omogenee le informazioni nelle cartografie degli Enti proprietari, redatte ai sensi dell'art. 42, comma 6 bis, della L.R. 6/2012, sono definite di seguito le **legende unitarie regionali** con riferimento alle seguenti tipologie di trasporti e veicoli eccezionali,

- A. **33 ton.** - Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.
- B. **40 ton.** - Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.
- C. **56 ton.** - Mezzi d'opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 ton.
- D. **72 ton.** - Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 72 ton.
- E. **108 ton.** - Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
- F. **Pali** - veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste all'art. 13 comma 2 lettera B), lettera d) ed il trasporto sia effettuato con le stesse finalità di pubblica utilità.
- G. **Carri** - veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
- H. **Coils** - veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
- I. **Pre 25 x 75** - complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.
- J. **Pre 25 x 108** - complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.

K. **Pre 35 x 108** – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.

L. **Macchine agricole eccezionali**

M. **Veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma" non eccezionali per massa** – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - **larghezza 3,00 metri – lunghezza 20 metri** – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)

N. **Veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma" non eccezionali per massa** – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - **larghezza 2,55 metri – lunghezza 25 metri** – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)

**Nella stesura di ogni cartografia (o elenco strade) l'Ente competente valuta la transitabilità degli itinerari rispetto anche alle sagome degli stessi trasporti/veicoli eccezionali, evidenziando le limitazioni puntuali presenti nelle strade di propria competenza.**

Per la specifica tipologia di carico/veicolo, in ogni cartografia sono indicati i limiti puntuali presenti negli itinerari, in particolare: gallerie; linee aeree; passaggi a livello; ponti; sottopassi; strettoie.

Nelle cartografie è altresì indicata la delimitazione dei centri abitati, ai sensi dell'art. 4 del Codice.

Dette cartografie/elenchi devono riguardare prioritariamente le strade percorribili interessate dai più frequenti transiti eccezionali per le diverse tipologie di veicoli; **con successivi aggiornamenti** può essere implementata o modificata la rete percorribile in base alle risultanze delle verifiche tecniche puntuali eseguite sulla rete e sulle opere d'arte stradali.

La cartografia/elenchi strade sono aggiornati entro il **30 aprile** di ogni anno.

Gli enti proprietari comunicano a Regione, CMM e a tutte le Province l'avvenuta pubblicazione delle cartografie, specificando l'indirizzo internet del sito istituzionale o, preferibilmente, il link delle cartografie.

**Eventuali variazioni delle condizioni di percorribilità delle reti stradali** o criticità rilevate nelle ordinarie attività di controllo e vigilanza **devono essere immediatamente segnalate** mediante segnaletica stradale in loco (o eventualmente apponendo segnalazioni specifiche), con contestuale aggiornamento della relativa cartografia (o elenchi strade).

Si ribadisce che la pubblicazione, da parte degli Enti proprietari, sul proprio sito istituzionale della cartografia o elenchi strade (contenenti tutte le informazioni sopra richiamate) **ha valore di espressione di nulla osta/parere per gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni**; in tal senso è necessario redigere le cartografie/elenchi strade nel rispetto delle legende unitarie regionali.

Pertanto, qualora gli Enti proprietari della rete viaria procedano con gli aggiornamenti delle cartografie o elenchi strade pubblicate, anche fuori dalle scadenze sopra indicate, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a Regione, Città metropolitana e Province.

La Città Metropolitana di Milano e le Province, acquisite le cartografie (o elenchi strade) degli Enti proprietari inclusi nel territorio di competenza, possono redigere una cartografia d'insieme del proprio territorio e provvedere alla pubblicazione delle relative informazioni sul proprio sito istituzionale.

Tali cartografie provinciali, se disponibili, sono trasmesse a Regione Lombardia al fine di implementare l'Archivio Stradale Regionale.

Nelle more della costituzione dell'Archivio Stradale Regionale ed ai fini della massima semplificazione delle procedure autorizzative, Regione Lombardia, a far tempo dal 15 aprile 2019, renderà disponibile, nella piattaforma TE-on line, il quadro di sintesi delle cartografie/elenchi strade pubblicati dagli Enti competenti, ai sensi della l.r. 6/2012, art. 42 comma 6 bis; l'aggiornamento del quadro di sintesi, che sarà alimentato progressivamente in relazione alle pubblicazioni eseguite dagli Enti preposti e ad eventuali variazioni delle condizioni di percorribilità delle reti stradali, potrà essere funzionale anche all'acquisizione dei dati da parte degli altri Enti preposti per la pubblicazione delle rispettive cartografie ed elenchi strade.

Regione Lombardia si impegna, nell'ambito delle attività di sviluppo e aggiornamento dell'Archivio Stradale Regionale, a redigere le cartografie regionali per la circolazione dei veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità sulla base delle cartografie e delle informazioni acquisite dagli Enti proprietari delle strade.